CONVENZIONI COMUNALI DI PL NULLE, SENZA LA FIRMA DIGITALE

La Violazione dell'applicazione dell'art. 15 della legge n. 241/90, riferito in particolare alle forme di convenzione di Polizia Locale Associate, sono da ritenersi <u>nulle</u> se sussiste la violazione dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/90 e s.m.i.

Infatti la legge prevede espressamente che: <u>"a far data dal</u> 30/06/2014 gli accordi tra le pubbliche amministrazioni devono essere sottoscritte con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n.82, pena la nullità degli stessi".

Conseguentemente le Convenzione di Polizia Locale Associata, sottoscritte dai Comuni <u>devono considerarsi nulle</u>, quando tali accordi non siano stati sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dalla legge.

Tale nullità non è in alcun modo sanabile, perché tutti gli atti assunti successivamente alla sottoscrizione della Convenzione di Polizia Locale Associata, sono ugualmente nulli e se hanno comportato impegni di spesa o pagamenti in costanza della predetta nullità, tali atti sono produttivi di danno erariale.

La nullità della Convenzione di Polizia Locale, importa come conseguenza che il nuovo Ente costituito non ha alcuna legittimazione ad operare per conto dei comuni associati, in forza di una convenzione nulla "ad origine". Per cui tutti gli atti che le amministrazioni hanno assunto in virtù della stessa sono da ritenersi nulli, come nel caso di contravvenzioni al CDS, per quanto riquarda convenzioni di Polizia Locale.

L'operato pertanto della Polizia Locale Associata in casi simili, costituisce a tutti gli effetti un abuso d'ufficio perseguibile ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, nei confronti degli Agenti e a carico dei Comuni, che hanno incassato il denaro delle convenzioni, è a tutti gli effetti riscontrabile il Reato di truffa art.640 C.P. aggravata in concorso.

Dott. Orfeo Dargenio